

REGOLAMENTO DELLA TOPONOMASTICA E DELLA NUMERAZIONE CIVICA DELLA CITTÀ DI TREVIGLIO



Città di
TREVIGLIO

adottato
con Deliberazione
del Consiglio Comunale n. 9
del 24 febbraio 2015



INDICE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità	2
Art. 2 - Glossario	2
Art. 3 - Riferimenti normativi	3

TITOLO II – SOGGETTI

Art. 4 - Organi e uffici preposti ai processi toponomastici e di attribuzione della numerazione civica ed interna.	4
--	---

TITOLO III – PROCESSI

Art. 5 - Processo toponomastico	5
Art. 6 - Attribuzione, conferma, soppressione di numeri civici	6

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7 - Sanzioni	8
Art. 8 - Rinvio alla legislazione in materia	8
Art. 9	8

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina la toponomastica, la numerazione civica e il relativo procedimento amministrativo di assegnazione, nel rispetto delle norme legislative, delle disposizioni ministeriali e dell'identità culturale e civile del Comune di Treviglio.

Art. 2 - Glossario

1. Toponomastica

E' l'insieme dei nomi attribuiti alle entità geografiche (toponimi) e il loro studio storico-linguistico.

2. Onomastica

E' lo studio dei nomi propri di tutti i generi, delle loro origini e dei processi di denominazione nell'ambito di una o più lingue o dialetti. Presenta forti collegamenti con la storia e la geografia.

3. Area di circolazione

In ogni centro abitato dotato di regolare rete stradale, ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico, di qualsiasi forma e misura, destinato alla viabilità, costituisce una separata area di circolazione, la quale deve essere distinta con una propria denominazione. Pertanto ogni via, corso, viale, vicolo, piazza, piazzale, largo e simili, situato all'interno di centro abitato dotato di rete stradale, comprese le strade private purché aperte al pubblico, costituisce una distinta area di circolazione.

4. Unità ecografica semplice

E' costituita da una o più vani funzionalmente destinati alla vita delle persone o all'esercizio di attività (abitazione, ufficio, laboratorio, magazzino, negozio, ecc.)

5. Numerazione civica

E' costituita dai numeri che contraddistinguono gli accessi esterni, ossia quelli che dall'area di circolazione immettono, direttamente o indirettamente, alle unità ecografiche semplici. Direttamente quando l'accesso all'unità ecografica semplice si apre sull'area di circolazione; indirettamente quando si apre, invece, su cortili o giardini. Il numero civico è attribuito anche ai passi carrabili.

6. Numerazione interna

E' l'insieme di simboli che, varcato l'accesso contrassegnato dal numero civico, consente di individuare in maniera univoca le singole unità ecografiche semplici.

7. Stradario

E' l'elenco completo dei nomi delle aree di circolazione del Comune.

8. Viario

E' lo stradario comunale comprendente anche la numerazione civica e interna.

Art. 3 - Riferimenti normativi

1. Il presente regolamento fa riferimento alla seguente normativa e alle eventuali successive modifiche e integrazioni:

- R.D.10/05/1923, n.1158;
- Legge 23/06/1927, n.1188;
- D.L.18/08/2000, N.267;
- D.P.R.30/05/1989, n.223;
- D.P.R.06/06/2001, n.380;
- ISTAT Anagrafe della popolazione Metodi e Norme Serie B N.29 Edizione 1992 (istruzioni per la formazione del piano topografico e per l'ordinamento ecografico);
- Circolare 16/09/1994 prot.n.6916-6917/4600 Ministero dei Trasporti;
- Circolare Ministero Interno n.10/1991;
- D.P.R. n.495/1992.

TITOLO II – SOGGETTI

Art. 4 - Organi e uffici preposti ai processi toponomastici e di attribuzione della numerazione civica ed interna.

1. Giunta Comunale

La denominazione di aree di circolazione o di altra natura, edifici e strutture la cui intitolazione spetta al Comune, è di competenza della Giunta Comunale, con l'osservanza delle modalità di cui all'art.24, comma 3, lettera w) dello Statuto Comunale.

I nuovi provvedimenti istitutivi dei toponimi sono corredati dalle biografie delle personalità a cui si riferiscono e dalle sintetiche descrizioni degli eventi storici commemorati.

2. Ufficio Toponomastica

La funzione toponomastica è assegnata all'Ufficio toponomastica compreso nel Settore Servizi Demografici; nell'espletamento delle proprie funzioni l'ufficio preposto può avvalersi del supporto dell'Area Tecnica Comunale a cui è affidato il Sistema Informativo Territoriale.

I compiti dell'Ufficio toponomastica riguardano:

- a) Raccolta di proposte di intitolazione di nuove aree di circolazione ;
- b) Assegnazione di numeri civici a edifici di nuova costruzione o a quelli che ne sono sprovvisti; revisione della numerazione civica qualora ne ricorra la necessità;
- c) Assegnazione di criteri per la numerazione interna di scale e unità ecografiche semplici; revisione della numerazione interna qualora ne ricorra la necessità;
- d) Attività di coordinamento fra gli organi e gli uffici comunali per tutte le finalità di questo Regolamento. Ogni settore comunale che predisponga atti o provvedimenti che abbiano conseguenze toponomastiche è tenuto ad informare l'Ufficio Toponomastica. In via prioritaria gli uffici comunali preposti alla gestione e al governo del territorio trasmettono all'Ufficio Toponomastica la documentazione utile per l'individuazione delle nuove aree di circolazione, dei nuovi fabbricati e dei nuovi accessi, sia in fase di previsione che a realizzazione completata. Devono essere trasmesse anche tutte le informazioni relative a modifiche intervenute che interessino la toponomastica, la numerazione civica e la realizzazione di qualsiasi elemento che possa modificare la rappresentazione del territorio nella cartografia comunale.
- e) Tenuta, aggiornamento e modalità di consultazione dello stradario del Comune.

TITOLO III – PROCESSI

Art. 5 - Processo toponomastico

1. Obblighi

Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione che serve ad individuarla. Deve essere evitata l'omonimia, anche quando riguardi aree di circolazione di tipo diverso, al fine di evitare confusioni. Le eventuali omonimie esistenti sul territorio vengono salvaguardate per evitare ai residenti disagi conseguenti ad una ridenominazione.

La modifica della toponomastica esistente è da considerarsi procedura eccezionale. La modifica deve rispondere a un interesse pubblico debitamente motivato. La motivazione del provvedimento deve dare atto altresì delle ragioni che inducono a sopprimere o modificare la precedente denominazione o intitolazione.

Nel corso dell'istruttoria vengono informati i residenti e coloro che, persone fisiche o giuridiche, esercitano nel luogo un'attività professionale o d'impresa e sono acquisite le loro osservazioni.

Delle eventuali osservazioni viene dato atto nella motivazione della delibera della Giunta Comunale.

L'iscrizione di una strada privata nello stradario comunale ha mero valore dichiarativo e non costitutivo della demanialità. La denominazione non implica a nessun titolo la presa in carico da parte dell'Amministrazione comunale della gestione o della proprietà dell'area di circolazione e risponde esclusivamente ad esigenze di interesse pubblico.

2. Atti

La Delibera di Giunta è l'atto con il quale l'Amministrazione Comunale attribuisce il nome a una nuova area di circolazione o ne varia una preesistente.

Qualora si intenda intitolare un'area di circolazione a persone decedute da meno di 10 anni, la proposta di deliberazione deve essere trasmessa al Prefetto e acquista efficacia solo a seguito di approvazione prefettizia.

3. Proposte di intitolazione

1. Le proposte di intitolazione presentate dai cittadini, salvo che costituiscano esercizio del diritto di iniziativa popolare, nonché quelle pervenute da associazioni, enti pubblici o privati, amministratori comunali, vengono raccolte a cura dell'Ufficio Toponomastica compreso nel Settore Servizi Demografici. Le proposte non costituiscono istanza all'Amministrazione e non danno luogo ad alcun procedimento amministrativo per il loro esame.

2. I nuovi nomi da assegnare avranno preferenza se strettamente legati alla storia e alle tradizioni della città e del suo territorio.

4. Apposizione delle targhe

La denominazione di ogni area di circolazione deve essere indicata su targhe in materiale resistente che, facendo parte della segnaletica stradale, devono essere realizzate in conformità al Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada.

Le targhe dovranno riportare l'onomastica e, se riferite a persone, anche la data di nascita e morte e la "qualifica" prevalente (musicista, storico, pittore ecc.).

In caso di modifica della denominazione, le targhe che indicano il nuovo toponimo dovranno riportare anche quello sostituito, preceduto dall'avverbio "già".

L'apposizione delle targhe viene eseguita a cura dell'Amministrazione Comunale.

Art. 6 - Attribuzione, conferma, soppressione di numeri civici

1. Obblighi

All'interno dell'area di circolazione deve essere assegnato un numero civico a ogni accesso esterno che immetta, direttamente o indirettamente, alle unità ecografiche semplici o ai passi carrabili. Sono escluse solo le porte delle chiese, gli accessi dei monumenti pubblici che non immettano anche in uffici o in abitazioni.

2. Regole di numerazione

La numerazione degli accessi deve essere effettuata in conformità alla legislazione vigente e alle norme stabilite dall'Istituto Centrale di Statistica (ISTAT).

3. Richiesta di attribuzione, conferma, soppressione di un numero civico

I proprietari degli immobili, ad avvenuta ultimazione dei lavori e comunque non oltre la richiesta di agibilità o la presentazione di dichiarazioni equivalenti, richiedono all'Amministrazione Comunale l'attribuzione, la conferma o la soppressione (in riferimento alle variazioni intervenute agli accessi) della numerazione civica, usando la modulistica predisposta.

Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, l'Ufficio Toponomastica, previo eventuale sopralluogo per la verifica della corretta attribuzione della numerazione civica, evade la richiesta.

4. Apposizione delle targhe

Il numero civico deve essere apposto in alto a destra di ciascun ingresso, ad un'altezza variabile dai 2 ai 3 metri e per i cancelli in prossimità della sommità. Deve essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile a cura dei proprietari degli immobili.

Le targhe devono essere di materiale resistente; nella zona del centro storico ci si deve obbligatoriamente attenere alle seguenti caratteristiche: forma quadrata cm.15x15, fondo bianco con cornice blu o nera e numeri o lettere blu o neri.

Le targhe sono apposte e mantenute dai proprietari degli immobili.

5. Esecuzione d'ufficio

Qualora l'Amministrazione Comunale accerti la mancanza o l'irregolare affissione di un numero civico, avviserà i proprietari o l'amministratore degli immobili, concedendo 15 giorni di tempo per la regolarizzazione delle affissioni.

Trascorso il termine assegnato l'Amministrazione Comunale procederà all'esecuzione d'ufficio, con spese a carico degli inadempienti e l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7 - Sanzioni

1. Le targhe stradali possono essere collocate dal Comune sui muri esterni delle abitazioni senza che i proprietari possano fare opposizione.
2. E' vietato rimuovere, manomettere, spostare, danneggiare, sporcare o rendere non visibili sia le targhe di onomastica stradale che di numerazione civica nonché interna.
3. La mancata installazione dell'indicazione del numero civico, così come le violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria, da € 50,00 a € 150,00.

Art. 8 - Rinvio alla legislazione in materia

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla legislazione in materia, alle istruzioni emanate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), alle disposizioni del Testo Unico per l'Edilizia (D.P.R.380/2001), al vigente Regolamento Edilizio del Comune di Treviglio.

Art. 9

Il presente Regolamento diverrà esecutivo trascorsi 15 giorni consecutivi di pubblicazione all'Albo pretorio della delibera di approvazione.